

IL TRUST *IN INCERTAM PERSONAM*: DALLA RISERVA DI DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI AL TRUST AUTODESTINATO

Di Alessandro Marchini

| 53

SOMMARIO: 1. Il trust con riserva di designazione dei beneficiari da parte del disponente. – 2. Un inventario delle incertezze. – 3. Questioni preliminari e metodo d'indagine. – 4. La riserva di designazione dei beneficiari nelle trust laws estere. – 5. La validità del trust *in incertam personam* nell'ordinamento interno. – 6. (segue) le regole di validità interne a presidio della riserva di *electio*: dal trust con riserva di designazione dei beneficiari al trust autodestinato. – 7. La asserita inammissibilità dell'autodestinazione. – 8. Sull'ammissibilità dell'autodestinazione in generale e su quella del trust con riserva di *electio* in particolare.

ABSTRACT. Il dibattito intorno alla figura del trust interno con riserva di designazione dei beneficiari da parte del disponente è diviso tra quanti ne affermano l'invalidità per contrasto con la tradizionale regola delle tre certezze e quanti, al contrario, lo legittimano ritenendolo implicitamente disposto a favore del disponente. Ricomposte tali opinioni, l'A. saggia la validità del negozio, dapprima con riferimento ad alcune delle più comuni trust law estere e, in seguito, coi principi di determinatezza soggettiva propri del sistema interno. In questa seconda prospettiva, evidenziata la natura *in incertam personam* del negozio, l'A. assume che lo stesso, ove manchi l'*electio*, si intenda a beneficio del disponente e proprio ciò pone la conseguenziale questione della validità del trust c.d. "autodestinato". Tale figura deve collocarsi nel contesto del consimile negozio di cui all'art. 2645-ter c.c. e come questo incontra l'evidente limite del possibile intento illecito del disponente. Senonché, anche ricordando figure negoziali autodesinate ritenute lecite (*blind trust*, *voting trust* ed altre), l'A. reputa che debba rifuggirsi da semplicistiche *reductio ad unitatem*, argomentando il vaglio di validità in relazione allo scopo del negozio, che sarà valido ove sussista, in concreto, una funzione negoziale meritevole di tutela.

The debate regarding the Italian domestic trust deed in which the settlor reserves to him/herself the power to appoint the beneficiaries is divided among those who claim it void as in contrast with the traditional "rule of the three certainties" and those who, on the contrary, affirm its validity considering it as implicitly disposed in favor of the settlor. In this scenario, the A. tests the validity of the instrument by comparing it, first, with a few of the most common foreign trust laws and, subsequently, with the principles of Italian civil law system. In the latter perspective, the A., highlighted the nature *in incertam personam* of the instrument, assumes that, where the beneficiaries' *electio* is missing, it shall be deemed as made towards the settlor and this leads to the consequential question of the validity of the so called "trust autodestinato". This figure needs to be analyzed under the similar context of the *atto di destinazione* established by the art. 2645-ter of the Italian Civil Code because, likewise this instrument, it shows the same limit of the possible unlawful intent of the settlor. However, also recalling known self-destined figures (*blind trusts*, *voting trusts* and others), the A. pleads, beyond simplistic *reductio ad unitatem*, that a trust settled in favor of the settlor can overcome the validity test where the instrument's concrete purpose is lawful and deserves protection.



1. Il trust con riserva di designazione dei beneficiari da parte del disponente.

La diffusione del *trust interno*¹ nel nostro ordinamento dipende certamente da due peculiari carat-

teristiche dell'istituto: la *neutralità casuale*² e la *flessibilità strutturale*³, che consentono, assieme, di adeguare il negozio alle multiformi esigenze dei privati.

In questa sede intendo concentrare il discorso sulla seconda di queste peculiarità, con riferimento a quella particolare clausola, diffusa in molti atti istitutivi, con la quale il disponente riserva a sé la facoltà di designare posteriormente i beneficiari.

La dottrina notarile, attenta com'è al dato empirico⁴, ben conosce tale previsione⁵ e la stessa è pre-

¹ Cioè quel trust i cui elementi sostanziali (*i.e.* la cittadinanza del disponente, del trustee e dei beneficiari, il luogo di ubicazione dei beni e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito) sono riferibili al nostro sistema giuridico e l'elemento di internazionalità (insieme, eventualmente, al luogo di amministrazione e di residenza abituale del trustee) è rappresentato dalla legge regolatrice individuata dal disponente ex art. 6 della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992). La paternità della denominazione, come noto, spetta a M. LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, p. 976 ss. e Id., *Trusts*, Milano, 2001, pag. 546 ss.

La questione dell'ammissibilità del trust interno nel nostro ordinamento, ormai risolta in senso positivo e pertanto non affrontata nel prosieguo, è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale a cavallo dei primi anni del nuovo millennio, cfr. al riguardo C. CASTRONOVO, *Il trust e 'sostiene Lupoi'*, in *Eur e dir. priv.*, 1998, pag. 441; Id., *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita notarile*, 1998, pag. 448; F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile*, in *Riv. not.*, 2001, pag. 11; M. LUPOI, *Lettera ad un notaio curioso di trust*, in *Riv. not.*, 2001, pag. 1159; F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso anche quel che è vietato*, in *Riv. not.*, 2001, pag. 1247 e Id., *Il cammello, il leone e il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2002, pag. 1107 e Id., *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2003, pag. 565.

La letteratura riguardo al trust interno è vastissima. Per gli approfondimenti specifici si rimanda alle successive note, ma tra i contributi di più ampio respiro è possibile fin d'ora segnalare: A. GAMBARO, *Trust*, voce in *Digesto IV*, Sez. civ. XIX, Torino, 1999; M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001; Id., *I trust nel diritto civile*, Torino, 2004; Id., *L'atto istitutivo di trust*, Milano, 2005; Id., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Milano, 2011, Id., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016; Id., *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017; M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001; Id., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; Id., *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, Milano, 2017; S. BARTOLI - M. GRAZIADEI - D. MURITANO - L.F. RISSO, a cura di E.Q. Bassi e F. Tassinari, *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007; S. BARTOLI - D. MURITANO - C. ROMANO, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014; L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2004; D. Zanchi (a cura di), *Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici*, Torino, 2016; M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016; G. PORCELLI, *Successioni e trust*, Napoli, 2005; M. BIANCA - A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione. Il lungo cammino di un'idea*, Milano, 2013; L.E. Perriello, *Lo sham trust nell'ordinamento giuridico italiano*, Napoli, 2017; V. BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L'Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012; G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

² La causa del trust è stato oggetto di approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza interne, in assenza di una relativa identificazione riscontrabile nel sistema originario dell'istituto (nell'ordinamento inglese, invero, non esiste un concetto simile o solamente paragonabile a quello di causa). Secondo una risalente, ma ancora attuale, definizione "*La causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni del trust), delle quali il disponente si spoglia, o trasferendole a un terzo (il trustee), o isolandole giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)*", così M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 1997, p. 481. Più di recente, hanno sottolineato la versatilità della causa del trust L.F. RISSO - D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e convenzione de L'Aja. ruolo e responsabilità del notaio*, in S. Bartoli - M. Graziadei - D. Muritano - L.F. RISSO, *I Trust interni e le loro clausole*, op. cit., p. 62, parlando di negozio "*a causa variabile (liberale, solutoria, di gestione o di garanzia, a titolo oneroso, etc.)*". La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 maggio 2014, n. 10105, in *T&AF*, 2014, 4, pp. 416 ss.; *Foro it.*, 2015, I, pp. 1328 ss. con nota di PALMIERI; *Notariato*, 2015, pp. 79 ss., con nota di S. BARTOLI; *Corr. giur.*, 2015, pp. 192 ss. con nota di U. LA PORTA, ha introdotto la distinzione tra "*causa astratta*" del trust, ossia "*lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato*", e "*causa concreta*" del medesimo, consistente nel "*singolo regolamento d'interessi attuato*". Condividono questa impostazione M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., 2016, p. 7, il quale - a pp. 359 ss. - elenca alcune delle possibili "funzioni concrete" del trust e, in precedenza, G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *T&AF*, 2000, pp. 162 ss. e spec. par. 3.2, che così riassume la dimensione astratta e concreta della causa del trust, dando rilevanza allo "scopo" volta per volta avuto di mira dal disponente: "*la causa è l'effetto tipico, la segregazione. Più che non la causa, rileva lo scopo*".

³ Cfr. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., 2016, p. 359.

⁴ Cfr. M. PALAZZO, *La funzione notarile oggi e domani*, in *Crisi della Legge e produzione privata del diritto*, in *Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato*, 2018, 2, p. 25; P. GROSSI, *Sull'esperienza giuridica pos-moderna (a proposito dell'odierno ruolo del notaio)*, *ibidem*, p. 31; A. GENTILI, *Il notaio nella rete delle fonti: il ruolo della prassi notarile*, *ibidem*, p. 125; R. LENZI, *La funzione notarile al tempo della post verità*, *ibidem*, p. 281. Sul rapporto tra fatto e diritto, infine, v. P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006, pp. 16-17, secondo il quale "*Non si tratta di arrestare, bensì di ordinare la straripante fattualità che assistiamo montare ogni giorno di più, vivace ma riotto*"; nonché G. Vettori, *Atti di destinazione e trust*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, op. cit., p. 11.



sente anche nei formulari per la redazione di trust domestici, sotto la denominazione “*clausola di riserva della designazione dei beneficiari da parte del disponente*”⁶.

La fortuna di questa clausola sembra risiedere in una duplice circostanza.

In primo luogo, essa permette di ottenere un significativo filtro di riservatezza in ordine all’identità dei beneficiari, poiché esclude i loro nominativi dall’atto istitutivo⁷.

Per altro verso, essa consente l’istituzione di un trust a chi, pur avendone attuale bisogno, ancora non sappia a favore di chi rivolgere la destinazione⁸:

⁵ Cfr. D. MURITANO, *Trust auto dichiarato e azione revocatoria. Una sentenza discutibile*, nota a Trib. Bergamo, 4 novembre 2015, consultabile in www.ilcaso.it e in www.dirittobancario.it.

⁶ Cfr. M. LUPOI, *Atti Istitutivi di trust*, op. cit., p. 184-186, che propone la seguente formula di redazione della clausola: “*Il termine “Beneficiari” indica le persone che il Disponente, per mezzo di atti, revocabili o irrevocabili e comunicati al Trustee, designi nel corso della Durata del Trust*”. Menziona la possibilità del disponente di individuare successivamente i beneficiari anche G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 161 ss., par. 7.

⁷ E così dall’unico documento del quale un soggetto terzo può domandare l’esibizione per giustificare i poteri del trustee. In tal senso v. M. LUPOI, *Atti Istitutivi di trust*, op. loc. ult. cit., nonché, in termini generali circa l’esigenza di riservatezza perseguibile a mezzo trust, A. PALAZZO, *Successione, trust e fiducia*, in *Vit. Not.*, 1998, p. 771.

⁸ La clausola sembra trovare il proprio campo d’applicazione elettivo nei trust c.d. liberali, ossia i negozi coi quali il disponente intende beneficiare terzi. Sembrano senz’altro da escludere le ipotesi in cui il trust sia testamentario, di scopo oppure “solutorio”, in quanto: nel primo caso, il trust acquista efficacia quando il disponente viene a mancare, pertanto non v’è evidentemente spazio per la riserva d’*electio*; nel secondo caso, i beneficiari sono assenti per definizione; nell’ultima ipotesi, i beneficiari coincidono con i creditori dell’obbligazione in adempimento della quale il trust è istituito e, pertanto, devono già esser individuati (diverso appare il caso in cui il trust venga istituito con riserva d’*electio* ed essa venga successivamente esercitata in favore dei creditori del disponente). In ogni caso, per i trust testamentari cfr. C. ROMANO, *Riflessioni sul vincolo testamentario ex art. 2645-ter c.c.*, in AA.VV., *Dal trust all’atto di destinazione. Il lungo cammino di un’idea*, a cura di M. Bianca e A. De Donato, Milano 2013, p. 167 ss.; ID., *Il trust e l’atto di destinazione testamentario*, in S. Bartoli - D. Muritano - C. Romano, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e nelle donazioni*, p. 171 ss.; M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645-ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 59 ss.; M. Giuliano, *Contributo allo studio dei trust “interni” con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016, pp. 327 ss.. Per i trust di scopo v. per tutti M. LUPOI, *Trusts*, op. cit., 2001, pp. 206 ss. nel sistema inglese e 390 ss. nel sistema internazionale; V. BANCONE, *Il trust dalla Convenzione de L’Aja al Draft Common Frame of Reference*, Napoli, 2012, pp. 131 ss.; M. LUPOI, *Il trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da R. Sacco, I Diritti reali, 2, Torino, 2004, pp. 315-316 e pp. 330-332; S. BARTOLI, *Il trust*, op. cit., pp. 272 ss. (con specifico riferimento ai *charitable trusts* inglesi); D. HAYTON, *Developing the Obligation Characteristic of the*

è il caso, ad esempio, di chi si trovi costretto, per le più diverse ragioni, a demandare improvvisamente ad una persona di fiducia l’amministrazione di tutto o di parte del proprio patrimonio⁹.

2. Un inventario delle incertezze.

La diffusione della clausola è stata accompagnata, però, dal prosperare di opposte posizioni tra gli interpreti, circa la validità dei trust interni cui essa venga apposta.

Muovendo dalla dottrina, infatti, alcuni¹⁰ ritengono che un trust con riserva di designazione dei beneficiari sia nullo, poiché in contrasto con la tradizionale¹¹ “*three certainties rule*”¹², la quale - com’è noto a chi si occupa della materia - prescrive l’essenzialità genetica di tre elementi costitutivi, fra cui, assieme alla volontà istituiva del *settlor* e all’individuazione dei beni conferendi, figura giustappunto l’identificazione dei beneficiari¹³, che nel caso di specie è, invece, inevitabilmente assente.

Trust, in D. Hayton, *Extending Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds*, The Hague, 2002, pp. 189 ss.; P. MATTHEWS, *From Obligation to Property, and Back Again? The Future of the Non-Charitable Purpose Trust*, in D. Hayton, *Extending Boundaries of Trusts and Similar Ring-Fenced Funds*, op. cit., pp. 203 ss.. Per i trust solutori cfr., invece, M. LUPOI, *Il trust nel diritto civile*, op. cit., pp. 336-338; S. Bartoli, *Il Trust*, op. cit., p. 125-126.

⁹ In questi termini, sempre M. LUPOI, *Atti Istitutivi di trust*, op. loc. ult. cit..

¹⁰ Cfr. S. BARTOLI - MURITANO D., *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, in S. Bartoli - M. Graziadei - D. Muritano - L.F. Rizzo, *Il Trust interni e le loro clausole*, op. cit., pp. 94-95; D. Muritano, *Il nuovo art. 2929-bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, pp. 1 ss., 18.

¹¹ Così M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., p. 42, che precisa come essa derivi dalla generalizzazione dei principi espressi in una remota sentenza emessa dalle Corti d’Inghilterra (cfr. *Knight v Knight* (1840) 3 Beav 148 a 173).

¹² Per approfondimenti intorno alla *three certainties rule* in Inghilterra v. per tutti D. HAYTON - P. MATTHEWS - C.C.J. MITCHELL, *Underhill and Hayton Law of Trusts and Trustees*, 19th edn, LexisNexis, 2016, pp. 117, 121 e pagg. 135-136; J. MOWBRAY - L. TUCKER - N. LE POIDEVIN - E. SIMPSON - J. BRIGHTWELL, *Lewin on Trusts*, 18th edn, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 83-84 nonché 99 ss. e spec. 102 ss.. Per l’operatività nel sistema internazionale cfr. P. Panico, *International Trust Laws*, 2nd edn, Oxford, 2017, spec. p. 734-736; A. KAPLAN - B.R. HAUSER, *Trusts in Prime Jurisdictions*, 4th edn, Step, 2016. Quanto all’Italia, la regola è richiamata ed analizzata da quasi tutti gli autori che, nelle loro opere, dedicano una parte istituzionale al trust: in tal senso, senza pretesa di completezza, cfr. S. BARTOLI, *Il trust*, op. cit., p. 185 e 270; M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., p. 46; D. ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, op. cit., pp. 24-31.

¹³ Gli autori citati alla precedente nota 10 pongono anche una questione di efficacia, la cui trattazione non può essere adeguatamente trattata nel presente contesto. In estrema sintesi, costoro ritengono che il trust con riserva di *electio* sia assimilabile,



Altri¹⁴, sul canto opposto, si schierano a favore della validità dei trust con riserva d'*electio* ed eccediscono alla tesi contraria che non vi sarebbe alcuna violazione della predetta regola "istituzionale". Secondo questi autori opererebbe, infatti, l'effetto c.d. "*resulting trust*", il quale, in estrema sintesi, determinerebbe il "ritorno" del negozio a favore del disponente¹⁵, cosicché costui dovrebbe intendersi come il beneficiario implicito del trust e non si porrebbero, pertanto, i lamentati problemi di validità per incompletezza strutturale¹⁶.

tutt'al più, ad una proposta di donazione *in incertam personam*, perciò ravvedono nell'ipotesi *de quo* una fattispecie a formazione progressiva, che troverebbe perfezionamento solo al compimento della designazione beneficiaria, con la conseguenza che il negozio resterebbe improduttivo di qualunque effetto giuridico prima del compimento dell'*electio*, compreso l'effetto di separazione patrimoniale in capo al trustee. La consonanza esposta, tuttavia, non è condivisibile poiché la mera affermazione "donerò", senza ulteriori precisazioni, appare ben diversa dalla fattispecie qui in esame, nella quale il disponente conferisce i beni in trust per conseguire una amministrazione orientata dei propri beni da parte del trustee e contestualmente si riserva il potere di indicare chi possa beneficiare di tale amministrazione, dando così sfogo ad un interesse diverso ed ulteriore rispetto al "mero" intento liberale.

¹⁴ Cfr. M. LUPOI, *Atti istitutivi di trust*, op. cit., p. 184.

¹⁵ Con maggiore precisione, l'effetto c.d. *resulting trust*, anch'esso immanente al tradizionale diritto dei trust, mitiga la rigidità della "*three certainties rule*" ed esprime - tra le altre cose - un *favor validitatis* verso quel trust del quale, pur in assenza della designazione beneficiaria, risultino almeno chiari gli altri elementi essenziali, ossia l'intenzione del disponente di istituirlo e l'individuazione dei beni conferiti: in questi casi, prescrive questa ulteriore regola, il negozio è comunque valido poiché deve intendersi in favore del disponente o, in caso di morte di questi, dei suoi eredi. Ciò permette alla dottrina favorevole alla clausola - cfr. Lupoi M., *Atti istitutivi i trust*, op. cit., p. 184 - di affermare che: "*un beneficiario quindi esiste ed è il disponente fino a quando i beneficiari siano da lui designati*" e che il *resulting trust* "*è la diretta e necessaria conseguenza della mancata indicazione dei beneficiari e corrisponde alla volontà del Disponente: è precisamente come se egli dicesse al trustee (e potrebbe anche dirlo espressamente senza che nulla cambi): <fino a tanto che i beneficiari non ci sono, il beneficiario sono io>*". Per una sistematica trattazione dei *resulting trust* nell'ordinamento inglese, all'interno del quale le ipotesi di *resulting trust* sono molteplici e non tutte rilevano ai fini del presente discorso, cfr. Underhill and Hayton *Law of Trusts and Trustees*, op. cit., pp. 447 ss.; Lewin on Trusts, op. cit., pp. 229 ss. e 251 ss.. Nella dottrina italiana, invece, offrono una lettura approfondita della materia M. LUPOI, *Trusts*, op. cit., pp. 114 ss.; S. BARTOLI, *Il Trust*, op. cit., pp. 150 ss.; M. LUPOI, *I trust nel diritto civile*, op. cit., pp. 361 ss.. Sul rapporto tra i *resulting trust* e la Convenzione de L'Aja, cfr. D. HAYTON, *The Hague Convention on the law applicable to trusts and on their recognition*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1987, 36, pp. 263-264; A.E. VON OVERBECK, *Explanatory Report*, in *Proceedings of the Fifteenth Session by the Permanent Bureau of the Hague Conference*, pp. 380-381; S. BARTOLI - M. GRAZIADEI - D. MURITANO - L.F. RISSO, *I Trust interni e le loro clausole*, op. cit., pp. 212-213.

¹⁶ L'orientamento contrario ribatte ulteriormente sottolineando una apparente contraddizione nel ragionamento esposto nel testo. Secondo questi autori, infatti, il *resulting trust* non sarebbe

Per quanto concerne la giurisprudenza, essa non ha avuto particolari occasioni di esprimersi.

Un pronunciamento - rimasto, a quanto consta, isolato¹⁷ - propende, però, per l'invalidità del negozio e desta particolare interesse il fatto che giunga a tale conclusione argomentando proprio dalla circostanza rilevata dalla dottrina ammissiva, ossia che un trust con riserva di designazione dei beneficiari debba intendersi a favore del disponente.

In particolare, secondo il Tribunale di Bergamo, un trust disposto a favore - *rectius*, nell'interesse - del disponente difetterebbe della c.d. "*altruità dell'interesse*", un requisito invece prescritto *ad substantiam* dall'art. 2645-ter c.c., che sarebbe applicabile al trust in via analogica.

Una simile incertezza circa il trust con riserva di designazione dei beneficiari rende meritevole un tentativo di ricomposizione.

3. Questioni preliminari e metodo d'indagine.

Volendo discorrere della validità di *trust interni* con riserva d'*electio*, il dato normativo da cui muovere è senz'altro la Convenzione de L'Aja del 1985, la cui ratifica, ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, ha riconosciuto l'istituto nel sistema e rappresenta, ancora oggi, l'unica fonte di natura sostanziale, almeno in parte, vigente in Italia¹⁸.

un "effetto" che determina la validità del trust con riserva d'*electio*, bensì un nuovo negozio di fonte giudiziale che il giudice costituirebbe laddove, a seguito del trasferimento di un certo bene da un soggetto ad un altro, accerti la mancata insorgenza di un trust di fonte negoziale a causa di difetti strutturali (i.e. l'assenza della designazione dei beneficiari). Sicché questi interpreti evidenziano che assumere l'esistenza di un *resulting trust* rispetto ad un trust *cum facultate eligendi* significhi ammettere implicitamente il vizio genetico di quest'ultimo negozio e, dunque, la nullità dello stesso.

Vedremo, però, più oltre nel testo, nell'analisi delle *trust laws* estere, che "*Il "resulting trust" non è una tipologia di trust*" ma appunto un effetto per cui "*i beneficiari di un trust ... non sono più quelli indicati nell'atto istitutivo o che si era previsto che sarebbero stati indicati, ma non lo sono stati*", così M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., p. 21. D'altronde, fin d'ora è possibile osservare come anche i testi del diritto inglese dei trust precisano che nei casi in cui un soggetto trasferisca un certo bene ad un altro senza esplicitare a beneficio di chi detto trasferimento sia avvenuto, ma parallelamente non vi sia dubbio alcuno circa l'intenzione del disponente che l'*accipiens* non sia un donatario, si deve ritenere - per legge - che sia stato disposto un trust a favore dello stesso disponente, cfr. D. HAYTON - P. MATTHEWS - C. MITCHELL, *Underhill and Hayton Law Of Trust and Trustees*, 17th edn, LexisNexis, 2006, p. 110-111.

¹⁷ Trattasi di Trib. Bergamo, 4 novembre 2015, con nota di D. MURITANO, *Trust auto dichiarato e azione revocatoria*, cit.

¹⁸ Sulla natura di diritto uniforme della Convenzione cfr. L.E. PERRIELLO, *Lo sham trust*, op. cit., p. 232-233. Si veda inoltre,



Rispetto ad essa, anzitutto, v'è da notare la definizione di trust contenuta all'art. 2: quei "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente ... qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario".

La definizione convenzionale ricalca la richiamata regola c.d. delle tre certezze¹⁹ e ciò legittima il dubbio posto dalla cennata dottrina contraria, conseguente all'assenza, nel trust con riserva d'*electio*, dell'immediata designazione beneficiaria.

Il successivo paragrafo del citato articolo 2 dispone, tuttavia, che "Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative ... non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".

La clausola di riserva della designazione dei beneficiari, essendo giustappunto una "prerogativa conservata" dal disponente, parrebbe così compatibile con la astratta fattispecie convenzionale²⁰, sicché diviene possibile discorrere della validità del trust interno cui essa venga apposta.

Volendo far ciò non paiono inutili alcune preliminari indicazioni di ordine generale.

Il dato normativo di riferimento è, nuovamente, il testo della Convenzione de L'Aja, poiché esso delinea in maniera precisa l'indagine che l'interprete è chiamato a svolgere allorché debba interrogarsi sulla validità di un trust interno.

In primo luogo, l'art. 8 stabilisce, espressamente, che "La legge specificata agli articoli 6 o 7²¹ regola la validità del trust".

Più oltre, l'art. 15 stabilisce, con altrettanta limpidezza, che "La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà": il che, con riferimento ad un trust interno, vale a dire che tale negozio

deve rispettare (pure) le norme imperative del nostro sistema, poiché i relativi elementi significativi (eccetto la legge regolatrice) lo riconducono giustappunto all'ordinamento italiano.

In linea generale, dunque, quanto emerge dal dato normativo convenzionale mi pare chiaro: *l'interprete è tenuto a verificare la validità del trust interno con un metodo bifasico*.

In via preliminare, deve vagliare la validità di un negozio domestico ai sensi della legge regolatrice individuata dal disponente (oppure individuata ex art. 7 della stessa Convenzione); dopodiché, qualora la prima verifica abbia avuto esito positivo, dovrà accertare la compatibilità di quello stesso negozio con le norme imperative dell'ordinamento italiano²².

²² Nel senso del testo cfr. G. PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e "Trust italiano", in *Riv. Dir. Civ.*, 2016, 1, pp. 10167 ss., par. 5: "esso (il trust interno, ndr) è però regolato cumulativamente, oltre che dalla legge inglese prescelta, anche dalle norme inderogabili sulla destinazione patrimoniale, e sull'amministrazione dei beni altrui, dettate dalla legge dello Stato con cui il trust è collegato (nell'esempio, la legge italiana, e quindi l'art. 2645 ter c.c.), salva l'applicazione anche delle norme imperative richiamate dall'art. 15, applicabili alle materie interferenti con il trust". In termini v. anche R. LENZI, *Operatività del trust in Italia*, in *Riv. not.*, 1995, pp. 1381 ss.; M.J. DE WAAL, *In search of a model for the introduction of the trust into a civilian context*, in *Stellenbosch law review*, 2000, p. 72: "one of the intriguing features of Italian "domestic trusts" is the strange mixture they exhibit of Italian (civil) and foreign (most common) law".

Con riferimento, poi, all'inserimento di specifiche clausole nell'atto istitutivo di un trust interno, quale è quella di riserva della designazione dei beneficiari da parte del disponente, il ragionamento ermeneutico da seguire è ben scolpito da S. BARTOLI - D. MURITANO, *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, op. cit., p. 92: "a) in base alla Convenzione, il trust interno è regolato dalla legge straniera prescelta; b) tale legge regolatrice straniera ammette la clausola che, nel caso di specie, si vorrebbe inserire nell'atto istitutivo di un trust interno; c) la clausola in questione confligge o meno con norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano?; d) la clausola in questione è da considerarsi ammissibile anche nell'atto istitutivo di un trust interno solo se si sia data risposta negativa al quesito sub c)". Nonché da L. GATT, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010, p. 82, che sottolinea l'importanza di del "lavoro di verifica e valutazione di compatibilità con il diritto italiano delle clausole da inserire nell'atto istitutivo di trust" e da M. LUPOLI, *L'interazione fra il diritto civile italiano e il diritto straniero in un originale atto istitutivo di trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2, 2014, p. 121, che ammonisce sulla difficoltà di questa opera esegetica.

I precursori di questa impostazione sembrano essere G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, pp. 133 ss., 141-142, secondo il quale: "pur potendo al negozio applicarsi la disciplina risultante dalla legge straniera scelta dal costituente – per quanto previsto dall'art. 8 della convenzione – resta comunque il potere di adeguare tale disciplina alle forme proprie del nostro diritto". E U. LA PORTA, *I "formanti dell'ordinamento giuridico", il diritto anglossasone e l'iperurano. (Piccola e giocosa reazione ad un articolo di Francesco Gazzoni su Trust e trascrizione)*, in AA.VV., *Studi*

ancor più di recente, Cassazione civile, 19 aprile 2018, n. 9637, sez. III, annotata da K. MASCIÀ, *I beneficiari non titolari di una posizione soggettiva creditoria sui beni in trust, non sono legittimati passivi nell'azione revocatoria*, in *Diritto & Giustizia*, 72, 2018, pag. 6, secondo la quale: "La L. 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell'Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto". Conf. M. GIULIANO, *Contributo allo studio ei trust "interni"*, op. cit., p. 132.

¹⁹ Ai sensi della quale, lo ricordo, è valido il trust di cui siano inequivocabilmente individuabili la volontà del disponente di istituirlo, i beni appartenenti al *trust fund* e l'identità dei beneficiari.

²⁰ Lo rileva, in termini generali, anche L.E. PERRIELLO, *Lo sham trust*, op. cit., p. 210, rispetto ai c.d. "reserved power" di cui può avvalersi il disponente.

²¹ Ossia la legge scelta dal disponente ex art. 6 oppure quella individuata, nel silenzio del disponente, sulla base dei criteri di collegamento sanciti dall'art. 7.



Secondo questo metodo d'indagine, pertanto, mi muoverò nel prosieguo.

4. La riserva di designazione dei beneficiari nelle *trust laws* estere.

Verificare la validità di un trust interno con riserva di designazione dei beneficiari, per quanto appena precisato, significa anzitutto appurare se esso sia valido ai sensi della *trust law* eletta dal disponente, ex art. 6 Conv. Aja.

Nello svolgere tale analisi, almeno in questa sede, devo però delimitare il campo d'indagine, giacché molte e mutevoli sono le leggi regolatrici straniere e pensare, nei limiti del presente scritto, di vagliarle tutte e di individuare, in conclusione, un risultato fermo, continuativamente convincente, è utopico e persino fuorviante.

Più opportuno, allora, è limitarsi a considerare alcune delle *trust laws* più comunemente "scelte" dai disponenti di trust interni²³.

Tra esse, la Legge di Jersey (Isole del Canale) rappresenta una scelta piuttosto frequente.

Rispetto a tale normativa, v'è anzitutto da osservare che essa "replica" la *regola delle tre certezze* e ciò vale a riconoscere che, anche in tale ordinamento, l'individuazione dei beneficiari è considerata un elemento essenziale del negozio²⁴.

Senonché, dalla lettura dell'articolato della legge, emerge come la medesima consenta di indicare criteri di determinazione successiva dei beneficiari, in luogo della loro immediata designazione, fra i quali rientra giustappunto la riserva di nomina del disponente.

Ciò si desume, in primo luogo, dall'art. 2, chiaro nel definire "*beneficiary*" chi sia, o meno, "*yet ascertained*", ossia "già determinato", nel momento istitutivo; altresì, dall'art. 10 che definisce beneficiari (anche) coloro che siano individuabili per appartenenza ad una classe o in base alla relazione con un soggetto vivente o meno nel momento istitutivo

in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2004, I, p. 116 ed ivi nota 4, che è fortemente critico con quello che definisce un "*sedicente*" approccio comparatista allo studio dei trust, il quale, anziché cogliere il senso di tale scienza, si risolve in "*ricostruzioni anglosassoni dell'ordinamento giuridico italiano*".

²³ Pur ricordando che, ogni qual volta venga istituito un simile negozio, l'interprete dovrà svolgere l'esame qui solo accennato nel confronto con la legge che sarà individuata nel concreto.

²⁴ Cfr. la definizione di "trust" dell'art. 2 della Trust (Jersey) Law nella versione in vigore dal 1 ottobre 2018, rubricato "*Existence of a trust*": "*A trust exists where a person (known as a trustee) holds or has vested in the person or is deemed to hold or have vested in the person property (of which the person is not the owner in the person's own right) [...] (a) for the benefit of any person (known as a beneficiary) whether or not yet ascertained or in existence*".

del negozio o nel momento in cui l'appartenenza alla predetta classe deve essere determinata; infine, a completamento del quadro, sulla base dell'art. 9A, co. 2, lett. e), che, esplicitamente, consente al disponente di riservarsi il potere di nominare i beneficiari pendente il trust²⁵.

Non solo: la determinabilità successiva dei beneficiari ad opera del disponente è ricavabile dalla circostanza che tale legge considera esplicitamente l'ipotesi in cui l'individuazione non venga affatto esercitata, prevedendo in tal caso l'operatività di quell'effetto già *supra* designato come *resulting trust*, ossia il "ritorno" del trust a favore del disponente in assenza dei beneficiari, originaria o sopravvenuta^{26 27}.

In definitiva, ritengo possibile concludere che qualora un disponente individui la legge del Jersey per regolare un trust interno e corredi l'atto della clausola di riserva di designazione dei beneficiari, la "preliminare" verifica da svolgere, ossia quella concernente la validità del negozio ai sensi della legge regolatrice, può ritenersi assoluta con esito positivo²⁸.

²⁵ L'art. 9A della Trust (Jersey) Law, rubricato "*Powers reserved by settlor*", prescrive che: "(1) *The reservation or grant by a settlor of a trust of – (b) any of the powers mentioned in paragraph (2), shall not affect the validity of the trust nor delay the trust taking effect. (2) The powers are – (e) to appoint or remove any (...) beneficiary, or any other person who holds a power, discretion or right in connection with the trust or in relation to trust property*".

²⁶ Cfr. Art. 42 della Trust (Jersey) Law, rubricato "*Failure or lapse of interest*": "(1) *Subject to the terms of a trust and subject to any order of the court, where – (c) there is no beneficiary and no person who can become a beneficiary in accordance with the terms of the trust; [...] the interest or property affected by such [...] lack of beneficiary [...] shall be held by the trustee [...] in trust for the settlor absolutely or if he or she is dead for his or her personal representative*".

²⁷ Coglie nel segno, pertanto, l'orientamento interno favorevole quando richiama tale effetto quale elemento validante la fattispecie del trust domestico *cum facultate eligendi*, anche se ritengo vada precisato che il *resulting trust* non opera come una sorta di designazione implicita del beneficiario, bensì come un criterio di determinazione legale del negozio, che interviene nei casi in cui la determinabilità privata fallisca e non sia possibile sopperire in altro modo. In forza dell'effetto del *resulting trust*, pertanto, laddove il disponente ometta di esercitare - o eserciti in maniera invalida - il potere elettivo che si è riservato, il vincolo del trustee troverà determinazione nei confronti del disponente, oppure, morto costui, dei suoi eredi.

²⁸ Per onor di completezza va ricordata, però, l'esistenza di una pronuncia della Royal Court del Jersey (*In the matter of the exeter settlement* [2010 JLR 169], del 21 gennaio 2010) che dichiara la nullità di un trust in cui era stato riservato al trustee il potere di designare i beneficiari successivamente all'istituzione del negozio e ciò in quanto il Giudice ritenne violata la *three certainties rule* per difetto di immediata designazione dei beneficiari.

Tale pronuncia, però, appare assai ambigua poiché, da una parte, afferma che "*In the absence of any beneficiaries, the trust was void*", ma, dall'altra, ammette che "*the assets were held on a resulting trust for the settlor absolutely*", sicché non sembra



Alle medesime conclusioni, si giunge avendo riguardo alle disposizioni della legge sui trust dello Stato di San Marino, la quale, per vicinanza geografica, così come linguistica, costituisce una scelta parimenti consueta.

Anche in questo sistema, da una parte, l'art. 6, co. 2 della Legge 42/2010, consente, in luogo della immediata determinazione dei beneficiari, "l'individuazione ... [de]i criteri che conducono alla medesima, o l'individuazione del soggetto che ha il potere di individuare i beneficiari"; dall'altra, gli artt. 15 e 16 dispongono che in caso di "mancanza di beneficiari e ... di soggetti che possano individuarli", i beni del trust vengono trasferiti al disponente o ai suoi successori, cioè un effetto analogo a quello del *resulting trust* inglese²⁹.

Perciò, anche laddove un trust interno sia regolato dalla legge sanmarinese, il filtro "preliminare" di validità, appare superato.

Volgendo lo sguardo ad altri ordinamenti, infine, quale ad esempio quello delle Isole Cayman, il tema della riserva da parte del disponente di poteri di indirizzo e/o controllo sul trust è fortemente avvertito dagli operatori e viene solitamente trattato nell'ambito dei cc.dd. "*Settlor's Reserved Powers Trust*"³⁰.

In tale contesto, facendo leva su una concezione del negozio più moderna rispetto alle relative origini³¹, la *trust law* di tale paese non ha difficoltà a ritenere, in maniera esplicita, che la riserva del disponente di nominare beneficiari successivamente all'istituzione del negozio non ne infici affatto la validità³².

È dunque possibile affermare che, ove la *trust law* individuata ex art. 6 Conv. Aja appartenga ad una di quelle passate in rassegna, oppure - e in ogni

caso - ove l'esame della legge regolatrice straniera individuata in concreto dal disponente permetta di ritenere ammissibile la riserva d'*electio*, il trust interno che ne sia corredato, dovrà reputarsi valido ai sensi dell'art. 8 della Convenzione de L'Aja.

Per quanto ricordato³³, pertanto, l'analisi potrà (*rectius*, dovrà) rivolgersi al secondo livello di approfondimento, prescritto dall'art. 15 della Convenzione de L'Aja: la compatibilità del trust *cum facultate eligendi* con le norme imperative del nostro sistema.

5. La validità del trust in *incertam personam* nell'ordinamento interno.

Individuare quali siano le norme interne suscettibili di essere violate, a pena di nullità, da un trust domestico istituito con riserva di *electio* è questione complicata, giacché nel nostro ordinamento l'istituto non conosce una disciplina sostanziale *ad hoc*.

Come dianzi accennavo, infatti, esiste la scarna legge di ratifica della Convenzione de L'Aja e le sole ulteriori disposizioni positive concernenti il trust hanno natura fiscale: così, ad esempio, l'art. 73 del TUIR o la recente L. 112/2016 (sul c.d. "Dopo di Noi").

Mancando regole sul negozio, occorre pertanto guardare agli effetti che esso produce e saggiarne la compatibilità col sistema.

In tal senso, ritengo di dover muovere dalla considerazione per cui, in virtù della riserva di cui si avvale il disponente, il trust dà luogo ad un vincolo c.d. *in incertam personam*³⁴, giacché il trustee non conosce, nelle more della designazione, l'identità del soggetto nei confronti del quale egli deve svolgere il proprio ufficio (ossia, il designando beneficiario).

Tale inquadramento fa subito emergere, in termini generali, la questione di validità del negozio.

Infatti, della (in)validità dei vincoli *in incertam personam* si dubita fin da quando, in epoca romana, appariva una vera contraddizione in termini che una persona, determinata come debitrice, potesse impegnarsi verso un'altra indeterminata come creditrice (o viceversa)³⁵. Sicché occorre domandarsi se l'apposizione della riserva di designazione dei beneficiari ad un trust interno, configurando un vincolo

corretto riconoscerle un valore completamente detrattivo rispetto al ragionamento esposto nel testo. Appare concordare con questo rilievo anche M. LUPOLI, *Atti Istitutivi di trust*, op. cit., p. 184, che, infatti, pur citando la pronuncia, si esprime in termini dubitativi (e non contrari) circa la possibilità di istituire trust con riserva d'*electio* regolati dalla Trust (Jersey) Law. Ad ogni buon conto, l'esistenza di questa pronuncia non fa altro che confermare la perigliosità del percorso esegetico dell'interprete rispetto all'istituzione di un trust "italiano" regolato da una legge straniera.

²⁹ In questi termini P. MATTHEWS, *Il trust di civil law visto da un common lawyer*, 2016, consultabile sul sito ojs.uniurb.it, p. 432.

³⁰ Il termine «*Settlor's Reserved Powers Trust*», individua, nella pratica internazionale dei trust, un negozio nel quale il disponente ha trattenuto a sé uno o più poteri in merito alla destinazione del *trust fund* oppure all'operato discrezionale del trustee.

³¹ Così T. HANG, *Reservation of Settlor's Powers*, in *Singapore Academy of Law Journal*, 2009, p. 518.

³² Cfr. l'art. 14 della Cayman Island Trust Law (2017 Revision): "*The reservation or grant by a settlor of a trust of any or all of the following ... (f) a power to appoint, add or remove any (...) beneficiary ... shall not invalidate the trust.*"

³³ Cfr. *retro* par. 3, parte finale.

³⁴ Utilizzano tale felice espressione S. BARTOLI - D. MURITANO, *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, op. cit., p. 94.

³⁵ In questi termini U. PRATANZARO, *Della teoria dei contratti "in incertam personam"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1902, 54, 2, IV, pp. 91 ss., p. 96.



soggettivamente incerto tra trustee e designandi beneficiari, confligga, o meno, con l'esigenza di determinatezza soggettiva immanente al nostro sistema delle obbligazioni.

Al riguardo, è possibile osservare che l'elaborazione, sin dal diritto romano, del concetto di determinabilità soggettiva, per sostituire quello di determinatezza³⁶, assieme con l'esplicito riconoscimento positivo, molti secoli addietro, della riserva di nomina del contraente³⁷ e della meritevolezza

³⁶ Con maggior precisione, si può ricordare che gli antichi giuriconsulti romani iniziarono ad evidenziare la differenza tra un vincolo nei confronti di un soggetto oggettivamente incapace di essere individuato al tempo della conclusione rispetto a quello disposto verso un soggetto comunque determinabile. Da lì i giuristi iniziarono ad affermare la validità dei vincoli in persona incerta *ex certis*, mentre circoscrissero l'invalidità alle sole ipotesi di indeterminabilità assoluta di uno dei contraenti. Cfr. U. PRATANZARO, *op. cit.*, pp. 96-97.

³⁷ E' opinione concorde degli Autori che trattano il tema della contrattazione per sé e per persona da nominare, datarne l'origine ai secoli XIV e XV. Tra gli Autori si v., almeno, R. CARAVAGLIOS, *Il contratto per persona da nominare*, in *Il Codice civile. Commentario*, già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2012; A. CHIANALE, *Il contratto per persona da nominare*, in *Trattato dei Contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I, I, *I contratti in generale*, II, a cura di E. Gabrielli, 2006, pp. 1297 ss.; M. PENNASILICO, *Il contratto per persona da nominare*, Milano, 1999; G. VISINTINI, *Contratto per persona da nominare*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, 1994, p. 341 ss.; F. GAZZONI, *Il contratto per persona da nominare*, in *Dir. civile, Enc. giur.*, IX, Roma, 1988; M. GRAZIADEI, *Contratto per persona da nominare*, in *Dig. Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 261 ss.; E. ENRIETTI, *Il contratto per persona da nominare*, Torino, 1950; Id., *Contratto per persona da nominare*, in *NovissDI*, IV, pp. 666-678. Solo secondo M. PENNASILICO, *Profili della "contrattazione" per persona da nominare*, Napoli, 1995, pp. 11-17, il fenomeno ha origini ben più remote.

Tale *modus disponendi*, tuttavia, non ottenne esplicito riconoscimento prima del codice civile del 1942. In estrema sintesi, la contrattazione *pro amico eligendo*, dopo ampia diffusione nell'Europa del secolo XVI, maggiormente nell'ambito delle vendite forzate per la partecipazione anonima dei maggiori (l'antica motivazione della segretezza d'asta sopravvive ancora oggi nelle disposizioni degli artt. 579 e 583 c.p.c.) e delle speculazioni immobiliari per evitare la doppia imposizione fiscale pur "bloccando" l'affare (secondo G. Vettori, *Contratto e rimedi*, Vicenza, 2017, p. 739, ancora oggi, l'esame della prassi giurisprudenziale rivela come lo stipulante lucra sulla differenza tra il prezzo stabilito con il promittente ed il corrispettivo concordato con il terzo designando), non fu ospitata neppure nel codice del 1865 (il motivo, spiegano gli Autori, non è però riconducibile ad un giudizio di disvalore nei confronti della riserva di nomina del contraente, bensì nel tentativo di arginare i risparmi tributari cui, come appena riferito, detta previsione andava prestandosi, cfr. M. Pennasilico, *Il contratto per persona da nominare*, cit., p. 39).

Solo con la codificazione del 1942, dunque, il Legislatore non poté più negare, nelle parole del Guardasigilli, la "frequenza statistica [della contrattazione per persona da nominare, ndr] e la sua funzione di strumento di agevolazione della circolazione dei beni", ben al di là delle mere convenienze fiscali riferite e rappresentative, invece, della lecita e meritevole esigenza del soggetto stipulante di "fermare", nel proprio interesse, un affa-

dell'interesse a disporre in tal senso³⁸, depongono decisamente a favore dell'ammissibilità nelle maglie del sistema del trust *cum facultate eligendi*, ancorché esso dia luogo ad un vincolo meramente determinabile e perciò in *incertam personam*.

D'altra parte, tentando di sussumere ulteriormente la fattispecie in figure civilistiche, è senz'altro vero che la riserva di designazione dei beneficiari appare assai consimile alla riserva di nomina codicistica, di cui all'art. 1401 c.c.³⁹, sicché non mi sembra esserci difficoltà a ritenere che siano proprio le norme di cui agli articoli 1401 ss. c.c. a sancire l'ammissibilità del trust con riserva d'*electio* nel sistema interno⁴⁰.

Nè osta a tale sussunzione la natura unilaterale – almeno secondo l'opinione maggioritaria – del negozio istitutivo del trust⁴¹, a fronte della matrice

re, per dar luogo ad una pausa che gli consentisse di reperire il terzo da sostituire a sé come parte contraente (in senso sostanziale), ben potendo egli "agire con il proposito di riversare su altri i diritti derivanti dal contratto, senza avere preventivamente determinato la persona alla quale dovrà destinare i diritti medesimi" (Cfr. Relazione del Guardasigilli, nn. 265-266).

Nella trama del nuovo codice, dunque, agli articoli 1401 c.c. e seguenti, fu inserito il "contratto per persona da nominare".

³⁸ Cfr. la nota immediatamente precedente e, in particolare, il virgolettato della Relazione del Guardasigilli nn. 265-266.

³⁹ Così R. CARAVAGLIOS, *Il contratto per persona da nominare*, *op. cit.*, p. 4, secondo il quale "Questa fattispecie – che il codice definisce impropriamente contratto – risponde all'esigenza di rinviare l'identificazione di uno dei titolari dell'interesse regolato dal negozio".

⁴⁰ D'altra parte, ancora oggi molti autori notano la riconducibilità della contrattazione per persona da nominare ai vincoli in *incertam personam*, cfr. G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, *op. cit.*, p. 713; R. CARAVAGLIOS, *Il contratto per persona da nominare*, *op. cit.*, p. 9; C. ENRIETTI, *Il contratto per persona da nominare*, *op. cit.*, p. 156 ss.; G. Piazza, *L'identificazione del soggetto del negozio giuridico*, Napoli, 1968, pp. 150 ss.

⁴¹ In Inghilterra, l'atto istitutivo di trust è senz'altro un negozio unilaterale, così come lo sono i negozi dispositivi (per le ragioni storiche e tecniche di siffatta unilateralità cfr., per tutti, F.W. MAITLAND, *L'equità*, Milano, 1979, pp. 37 ss. e 71 ss.; M. LUPOI, *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, pp. 425-427; S. Bartoli, *Il trust*, *op. cit.*, pp. 117 ss.; più recentemente, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, *op. cit.*, 2016, p. 6. Nel contesto civilistico, invece, le opinioni degli studiosi sono divise tra chi sostiene la tesi dell'unilateralità e chi invece ne afferma la bilateralità, quantomeno quando interviene il trasferimento dei beni al trustee (ove detto trasferimento manchi, come nel trust testamentario è invece particolarmente evidente la natura unilaterale del negozio istitutivo, che, infatti, appare incontestata). L'impostazione contrattualistica è assunta da G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, *op. cit.*, pp. 162 ss. e spec. p. 166, secondo il quale "è difficile vedere nel negozio istituito un mero atto di investitura che attribuisce poteri al trustee ... non sarà contratto prestazioni corrispettive, ma può sempre essere contratto". In dottrina, però, appare prevalente la tesi dell'unilateralità, secondo la quale il trust si perfeziona per effetto della sola dichiarazione negoziale del disponente, cfr. per tutti LUPOI M., *Trusts*, *op. cit.*, 2001, *passim*; S. BARTOLI, *Il Trust*, *op. cit.*, 2001, *passim*; P. SCHLESINGER, in AA.VV., *Il Trust nell'ordinamento italiano*,





contrattuale delle previsioni richiamate: nel caso di specie, appare sicuramente integrato, infatti, il canone di compatibilità di cui all'art. 1324 c.c.⁴².

E neppure sembrerebbe d'ostacolo alla tesi ipotizzata, la struttura trilaterale del negozio, quando invece le regole della contrattazione per persona da nominare riguardano un rapporto bilaterale. Si ricordino, al riguardo, le fattispecie interne, del tutto consimili al trust con riserva d'*electio*⁴³, dell'art. 1920, II co. cc. in tema di nomina successiva del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita⁴⁴ nonché del contratto a favore di terzo da indi-

viduarsi con scritto successivo alla stipulazione⁴⁵, la cui validità, in assenza di una esplicita previsione di legge⁴⁶, è stata teorizzata – e poi pacificamente affermata – proprio sulla base delle norme disposte per la contrattazione *pro amico eligendo*^{47 48}.

6. (segue) le regole di validità interne a presidio della riserva di *electio*: dal trust con riserva di designazione dei beneficiari al trust autodesinato.

Milano, 2002, p. 181-182; A. GAMBARO, voce *Trust*, *op. cit.*, p. 458; F. CORSINI, *Il Trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012, p. 118; P. MANES, *L'atto unilaterale di trust*, in *Le obbligazioni*, diretto da M. Franzoni, collana *I grandi Temi*, Torino, 2004, pp. 699 ss.; A. DI LANDRO, *Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali*, Napoli, 2010, pp. 149 ss..

Questo orientamento, che pur non nega l'esistenza di un accordo tra disponente e trustee, senza tuttavia elevarlo al rango contrattuale, non condivide la tesi della contrattualità poiché comporterebbe riconoscere al disponente dei diritti nei confronti del trustee, mentre l'effetto naturale del trust è proprio la perdita di diritti e poteri del primo nei confronti del secondo e dei beni conferiti in trust (cfr. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust*, *op. cit.*, 2016, p. 95; del resto anche G. De Nova, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, *op. cit.*, p. 166, rileva che il disponente è privo di azione nei confronti del trustee per far valere l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo).

⁴² In ordine al quale v., per tutti, G. BENEDETTI, *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali*, Napoli, 1997, pp. 13 ss. e spec. p. 15, secondo il quale detto canone deve essere interpretato nel senso di permettere l'estensione prevista dalla norma ove la struttura del negozio unilaterale non impedisca l'applicabilità delle regole previste per i contratti; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, appare integrata dalla particolare struttura assunta dal trust, che risulta – come si esporrà subito nel testo – del tutto consimile a figure contrattuali con riserva d'*electio* conosciute dal nostro sistema.

⁴³ In generale, sul raffronto tra il trust ed il contratto a favore di terzo cfr. M. Lupoi, *Trusts*, *op. cit.*, p. 562-565; S. Bartoli, *Il trust*, *op. cit.*, pp. 310 ss.; A. BUSATO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1992, p. 321-322; P. PICCOLI, *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione del'Aja*, in *Riv. Not.*, 1995, p. 41; Id., *I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita Not.*, 1998, pp. 795-796; M. LUPOI, *Trusts*, I ed., Milano, 1997, pp. 469-471; F. DI CIOMMO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno)*, in *Corr. Giur.*, 1999, p. 775-776; L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2009, pp. 243 ss..

⁴⁴ Sul contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, senza alcune pretese di completezza, v. almeno G. VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, 13, *Obbligazioni e contratti*, Torino, 1985, pp. 78 ss.; M. IRRERA, *L'assicurazione. L'impresa e il contratto*, in *Tratt. dir. comm.*, dir. da G. Cottino, Padova, 2001; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, pp. 608 ss.; N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 1988, 14; A. Mora, *Il beneficiario dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 332 ss.; S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Tratt. dir. succ. e don.*,

II, *La successione testamentaria*, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, pp. 871 ss.; F. PECENNINI, *Dell'assicurazione*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, a cura di F. Galgano, artt. 1882-1932, Bologna-Roma, 2011, pp. 233 ss..

⁴⁵ Sul contratto a favore di terzo da individuarsi con scritto successivo alla stipulazione e sulla relativa validità, cfr., almeno, M. FRANZONI, *Il contratto e i terzi*, in *Trattato dei Contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, 1, I, *I contratti in generale*, II, a cura di E. Gabrielli, 2006, p. 1211-1212 ed ivi nota 87: "la questione è pacifica presso gli interpreti". Nel medesimo senso in dottrina v. anche G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, *op. cit.*, pp. 748-749; M. CONFORTINI, *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, Vicenza, 2017, p. 17-18; L. BOZZI, *Art. 1411 – Contratto a favore di terzi*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli E., *Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Milano, 2012, p. 304; L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411-1413*, II ed., in *Il Codice Civile. Commentario*, *op. cit.*, p. 151-152; R. SACCO, *Il contenuto del contratto*, in R. Sacco - G. De Nova, *Il Contratto*, II, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1993, p. 211; R. SACCO - G. DE NOVA, *Il Contratto*, IV ed., Milano, 2016, p. 1162. In giurisprudenza v. già Cass., 13.6.1959, n. 1087, in *Foro it.*, 1960, I, 1387.

⁴⁶ Di là dal citato art. 1920, II co. c.c., che solo da alcuni è considerato norma di carattere generale. Cfr. L.V. Moscarini, *Il contratto a favore di terzi*, *op. cit.*, p. 152.

⁴⁷ Rispetto a tale schema contrattuale, gli interpreti citati alla precedente nota 45, in maniera concorde, ne ammettono la validità proprio in ragione della considerazione che il terzo beneficiario è comunque determinabile ad iniziativa dello stipulante. Sicché, applicando tale approdo al trust con riserva di *electio*, in ragione della evidente consimilarità tra le figure, non v'è motivo di dubitare che la designazione successiva dei beneficiari ad opera del disponente possa inficiarne la validità, sol perché il vincolo cui soggiace il trustee è "meramente" determinabile, anziché determinato.

⁴⁸ Infine, sotto un profilo ancora più generale, a favore dell'ammissibilità, nel nostro ordinamento, del trust "affetto" da determinabilità soggettiva dei beneficiari, anziché determinatezza, depone anche la disciplina del contratto di *fiducie* francese, con la quale il Legislatore d'oltralpe ha "nazionalizzato", di fatto, il negozio d'origine inglese.

L'art. 2018 del *code civil* prevede espressamente, infatti, che l'atto debba determinare a pena di nullità, *inter alia*, l'identità dei beneficiari, ma ammette che siano parimenti indicate "le regole che ne consentono la designazione", con ciò aprendo alla determinabilità soggettiva del negozio, da risolversi tramite una designazione successiva ad opera del *constituant*.

Gli approdi appena raggiunti non esauriscono, tuttavia, l'indagine di compatibilità del trust con riserva di *electio* col sistema interno.

Infatti, se è vero che tale negozio non confligge con l'immanente esigenza di determinatezza delle parti negoziali, giusta le norme degli art. 1401 ss. c.c., v'è del pari da considerare che la riserva di *electio* codicistica è ammessa entro limiti precisi.

In particolare, occorre ricordare il disposto dell'art. 1405 c.c., a mente del quale: "se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari".

Questa regola - che esprime un criterio di determinazione legale ove difetti la determinabilità pattizia - pone nei confronti del trust interno *cum facultate eligendi* due rilevanti questioni.

La prima, di immediata soluzione, concerne l'apparente impossibilità di istituire un simile negozio optando per una riserva di nomina dei beneficiari esercitabile *sine die*: necessario sarà, allora, prevedere, nell'atto istitutivo, un termine entro il quale il disponente debba esercitare il potere riservatosi⁴⁹.

La seconda questione richiede, invece, un approfondimento maggiore.

L'art. 1405 citato declama, invero, due ulteriori precetti ed occorre verificare se il trust *cum facultate eligendi* li rispetti entrambi.

Il primo tra essi è quello, esplicito, del "ritorno" del negozio in capo allo stipulante in caso di nomina mancata o invalida; il secondo, implicito, stabilisce la presupposta validità del contratto che abbia eventualmente esecuzione tra gli originari paciscenti⁵⁰.

Ebbene, nessun dubbio interviene circa l'integrazione del primo da parte del trust con riserva d'*electio* e ciò poiché, assumendo una consonanza tra stipulante e disponente, la regola del *resulting trust*, derivante dalla legge regolatrice volta per volta prescelta, determina, in caso di mancata designazione beneficiaria, l'analogo effetto del "ritorno" del trust in favore del disponente⁵¹.

Sotto questo profilo, pertanto, può affermarsi la compatibilità con l'ordinamento interno della ipotesi di trust in esame.

Più complesso è, invece, il giudizio di conformità del negozio alla seconda regola ricordata, che ri-

chiede la validità del vincolo che trovi esecuzione nel caso di mancata *electio*.

Infatti, nel caso in cui manchi la designazione dei beneficiari e pertanto operi l'effetto del *resulting trust* (o dell'art. 1405 c.c.), il negozio che "rimane" è un trust in favore del disponente e ciò, mentre soddisfa i criteri di determinabilità, pone un ulteriore e diverso problema di validità. Giacché della validità di un tale negozio, che la dottrina interna ha (ri)denominato *trust autodesignato*⁵², si dubita fortemente nel nostro ordinamento⁵³.

In ultima analisi, pertanto, per apprezzare la validità del trust con riserva di *electio*, occorre risolvere il problema della validità del trust c.d. *autodesignato*⁵⁴.

⁵² Nel contesto dell'art. 2645-ter c.c., rende una esaustiva definizione della "autodesignazione" C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645 ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni* (nota a Trib. Roma, Sez. VIII, 18 maggio 2013), in *Riv. Not.*, 2014, 1, pp. 63 ss., par. 3: "nella costituzione per atto tra vivi, l'ipotesi si verifica allorché il conferente sia anche beneficiario della destinazione vincolata; nel caso di costituzione per testamento, la coincidenza tra posizioni soggettive attive e passive può riguardare gli eredi ... o i legatari". Differente dalla "autodesignazione", ma talvolta ricondotta sotto lo stesso nome (cfr. ad esempio A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniale atipiche. Eseggesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007, p. 26), è la fattispecie della "autodichiarazione", che ricorre quando v'è coincidenza tra disponente-conferente e trustee-gestore (quest'ultima ipotesi è altrimenti definita come destinazione "statica", per differenziarla da quella "dinamica", nella quale vi è trasferimento dei beni destinati dal disponente-conferente al trustee-gestore). Notano questa ambiguità terminologica anche S. MEUCCI, *La destinazione dei beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 194 ed ivi nota 129 e S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011, p. 227.

⁵³ Conferma la sovrapposibilità del il trust con riserva di *electio* con quello "autodesignato" la cennata sentenza del Tribunale di Bergamo del 4 novembre 2015, *cit.*. Basti qui ricordare che il Giudice ha ritenuto un trust con riserva di *electio* disposto in favore dei disponenti (si trattava di più soggetti) poiché non era ancora stata compiuta la designazione ed era decorso molto tempo dal momento istitutivo. La sentenza non spiega il motivo della assunta coincidenza tra beneficiari e disponenti, ma è lecito supporre che il Giudice abbia fatto applicazione dell'effetto di ritorno del trust in favore di quest'ultimi (c.d. *resulting trust*) o dell'art. 1405 c.c..

⁵⁴ La condivisibilità del percorso argomentativo evidenziato, tale per cui il trust *cum facultate eligendi* deve rispettare il precetto contenuto all'art. 1405 c.c., è suffragata dalla dottrina e giurisprudenza interne che hanno ugualmente argomentato circa la validità della consimile ipotesi del contratto a favore di terzo da individuarsi ad opera dello stipulante successivamente alla stipulazione. Riguardo quest'ultima fattispecie, invero, gli interpreti ne hanno affermato l'ammissibilità poiché, in ipotesi di omessa e/o invalida *electio* del terzo beneficiario, la prestazione dedotta in contratto "rimane" a favore dello stipulante e ciò è possibile perché il contratto ex art. 1411 c.c. è, prima di tutto, un negozio valido tra gli originari paciscenti (cfr. U. MAJELLO, voce *Contratto a favore del terzo*, in *Digesto Disc. Priv.*, Sez. Civ., IV, Torino, 1989, p. 240).

⁴⁹ Concorda G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., par. 7.

⁵⁰ Se il negozio che "rimane" tra gli originari paciscenti non fosse valido, invero, sarebbe impossibile l'operatività della regola esposta nel testo *sub* lett. a).

⁵¹ Ugualmente accade in Francia nell'ambito del contratto di *fiducie*: l'art. 2030 dispone che se la *fiducie* termina senza beneficiari, i beni tornano al *constituant*, cfr. P. MATTHEWS, *Il trust di civil law*, op. cit., p. 434.



7. La asserita inammissibilità della c.d. “autodestinazione”.

Il tema del trust autodestinato è di ordine generale e concerne quello, di natura sistematica, della ammissibilità della c.d. “autodestinazione” nel nostro ordinamento.

La questione si è sviluppata con quasi esclusivo riguardo alla figura dell’atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, sicché muoverò dai contributi apparsi in tale ambito, anche in ragione del generale valore precettivo riconosciuto a tale norma nei confronti di tutte le ipotesi di destinazioni patrimoniali atipiche riscontrabili nelle maglie del sistema, trust interno compreso⁵⁵.

L’orientamento apparentemente maggioritario è contrario alla validità dell’autodestinazione⁵⁶.

⁵⁵ La norma è stata interpretata da più voci quale espressione di un nuovo ordine di regole applicabili a qualsiasi ipotesi di negozio diretto a produrre un effetto di destinazione-separazione patrimoniale (cfr. S. BARTOLI, *Riflessioni sul “nuovo” art. 2645 ter e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1299; Id., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, pp. 424 ss.). In questa direzione, pertanto, diversi Autori hanno ritenuto estensibile anche al trust interno i precetti ivi previsti. Cfr. con specifico riguardo all’estensione del giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito, concetto sul quale torneremo in chiusura, v. *ex multis* M. BIANCA, *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, in *Riv. not.*, 2009, p. 566 e A. TORRONI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: un tentativo d’inquadramento sistematico con lo sguardo rivolto al codice civile. Relazione svolta all’incontro di studio organizzato dal Consiglio Notarile di Bologna presso la Scuola di Notariato Rolandino Passaggeri di Bologna il 26 novembre 2012*, secondo il quale: “dopo l’art. 2645-ter c.c., il “prezzo” di qualunque separazione patrimoniale, e conseguente limitazione di responsabilità, è la meritevolezza degli interessi perseguiti con la destinazione di un bene ad uno scopo”. In giurisprudenza v. Trib. Trieste, decreto 19 settembre 2007, in *Nuova giur. civ.*, 2008, 687, con nota di M. Cinque. Ancora, sull’estensibilità della norma al trust interno cfr. L. SANTORO, *Il trust in Italia*, op. cit., p. 283. Più di recente conduce una approfondita analisi sul rapporto tra trust e regole di cui all’art. 2645-ter c.c. G. Petrelli, *Trust interno, art. 2645 ter c.c. e “trust italiano”*, op. cit., spec. par. 5, 7, 8.

⁵⁶ Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Negozi di destinazione, trust e negozio fiduciario*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, II, pp. 2323-2324; Id., *Negozi di destinazione ed altruità dell’interesse*, in *Studio civilistico n. 357-2012/C. Atti di destinazione - Guida alla redazione*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, pp. 83-84; R. LENZI, voce *Atto di destinazione*, in *Enc. Diritto. Annali*, Volume 5, Giuffrè; A. DE DONATO, *L’interpretazione dell’art. 2645 ter. Prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza*, in *Dal Trust all’atto di destinazione patrimoniale: il lungo cammino di un’idea*, a cura di M. Bianca e A. De Donato, Milano 2013, p. 87; M. MALTONI, *Gli atti di destinazione e l’attività d’impresa*, in AA.VV., *Dal trust all’atto di destinazione. Il lungo cammino di un’idea*, op. cit., p. 153; S. MEUCCI, *La destinazione dei beni tra atto e rimedi*, op. cit., p. 162; R. CALVO, *Trust e vincoli di destinazione: “conferire” vuol dire trasferire?* (nota a Tribunale Reggio Emilia, 22 giugno 2012), in *Giur. It.*, 2012, pp. 11 ss., par. 3; G.

Alcuni autori deducono una *sporgenza* della destinazione oltre la sfera del solo conferente dalla previsione dell’art. 2645-ter c.c. attributiva della legittimazione diffusa alla realizzazione dell’interesse perseguito dal negozio⁵⁷. In conseguenza, essi ritengono che il vincolo destinatorio debba esser sorretto dalla c.d. “altruità dell’interesse perseguito”⁵⁸ e, dunque, concludono per la nullità del negozio “autodestinato” poiché, per definizione, disposto in favore (*rectius*, nell’interesse) del conferente e non di altro soggetto.

Altri⁵⁹ lamenta le inammissibili incongruenze che interverrebbero nella fase gestionale di un atto di destinazione autodestinato.

Ciò sul presupposto – in realtà controverso in dottrina⁶⁰ – che il negozio *ex art. 2645-ter c.c.* sia configurabile nella sola forma autodichiarata, cioè con disposizione del vincolo all’interno del patrimonio del conferente e contestuale assunzione da parte di costui del ruolo di gestore.

Su questa premessa, secondo questa opinione, l’autodestinazione darebbe luogo ad un inammissibile, e perciò invalidante, rapporto unisoggettivo, tale per cui il conferente-gestore, nominandosi anche beneficiario, riunirebbe in sé le persone sia del debitore, in qualità di gestore, che del creditore, in qualità di beneficiario.

Un diverso orientamento, infine, rivolge al negozio autodestinato una critica di portata generale,

GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007, p. 334; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust, e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 246; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c.*, in AA.VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, p. 136; G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2007, 4, pp. 10485 ss. par. 3 ed ivi nota 52; F. GAZZONI, *Osservazioni sull’art. 2645ter c.c.*, in *Giust. Civ.*, 2006, p. 170; M. BIANCA - E. D’ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, *L’atto notarile di destinazione. L’art. 2645- ter del codice civile*, Milano 2006, p. 29.

⁵⁷ Cfr. art. 2645-ter c.c.: “per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso”.

⁵⁸ Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, op. loc. ult. cit.: “Si delinea ... una sorta di azione popolare per la realizzazione dello scopo e ne discende il corollario che l’interesse, cui ha riguardo l’art. 2645 ter, è strutturalmente un interesse che “sporge”, per così dire, rispetto alla posizione individuale del disponente: ciò che costituisce un’ apprezzabile premessa per risolvere, nel senso della necessaria altruità dell’interesse, il problema dell’appartenenza o riferibilità di quest’ultimo all’interno della disciplina dell’art. 2645 ter.”

⁵⁹ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniale atipiche. Esegese dell’art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 27.

⁶⁰ La questione della ammissibilità di un atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* con gestione affidata ad un terzo, c.d. dinamico, è dibattuta in dottrina. L’A. che formula il rilievo del testo (cfr. nota immediatamente *supra*) esclude siffatta ipotesi.



assorbente rispetto alle precedenti: un atto di destinazione disposto in favore del conferente già proprietario dei beni conferiti apporterebbe a costui niente più che il “mero” effetto segregativo su quegli stessi beni, considerato che della relativa disponibilità e godimento egli è già titolare *uti dominus*⁶¹.

64 Secondo questi interpreti⁶², dunque, la “destinazione autodestinata” sarebbe mossa dall’esclusivo intento del destinante di conseguire la segregazione sui beni. Tuttavia, una simile giustificazione non sarebbe sufficiente a legittimare un vincolo di destinazione, occorrendo invece un interesse lecito e meritevole di tutela, non coincidente e ulteriore rispetto al mero intento segregativo⁶³.

La sorte della autodestinazione parrebbe così segnata. E in ragione della riconosciuta applicabilità

⁶¹ Cfr. R. CALVO, *Vincoli di destinazione*, Torino, 2012 p. 161, secondo il quale se “Tizio destinasse il villino “Sempronio” di sua proprietà al soddisfacimento dei propri interessi artistici, compirebbe null’altro che un atto di godimento il quale naturalmente gli spetta in qualità di proprietario”; cfr. anche A. Gentili, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., op. loc. ult. cit.*

⁶² Concorde, seppur senza argomentare approfonditamente come nel testo, anche M. BIANCA, *L’atto di destinazione; problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006, p. 1183: “l’irrelevanza della destinazione (in caso di autodestinazione, ndr) renderebbe tale strumento sicuramente fraudolento in quanto l’unica ragione della costituzione del vincolo sarebbe allora quella di rendere parte del proprio patrimonio inaggregabile da parte dei creditori”.

⁶³ Concordano nel ritenere che la causa della destinazione debba spingersi oltre il mero effetto segregativo R. LENZI, *La responsabilità civile del notaio - Responsabilità del notaio nelle operazioni difensive del patrimonio*, in *Giur. It.*, 2017, 11, pp. 2523, par. 3 ed ivi nota 10: “Semplificando si può dire che, allo stato, e salvo diverse espresse previsioni normative, sembra che l’ordinamento non consenta di destinare per proteggere, ma solo di proteggere per destinare, e sempre che la destinazione abbia superato il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti”; U. LA PORTA, *Destinazione dei beni allo scopo, strumenti attuali e tecniche innovative*, in *Quaderno n. 12 di Federnotizie*, 2001, p. 13; M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *T&AF*, 2017, p. 493; L.E. PERRIELLO, *Lo sham trust*, op. cit., p.354 ed ivi nota 680, dove cita, in giurisprudenza, Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011, in *T&AF*, 2012, p. 61, per il quale “l’effetto segregativo realizzato col trust (e a questo coessenziale), difatti, non è il fine ma il mezzo (melius, uno dei mezzi) attraverso il quale raggiungere diversi e più pregnanti obiettivi corrispondenti ad altrettante esigenze (la segregazione patrimoniale è mero corollario di un trust validamente istituito e l’analisi della validità non può, dunque, avere inizio da questa e/o dagli effetti per i creditori ma dagli scopi del programma negoziale)”; e Trib. Trieste, 22 gennaio 2014, in *T&AF*, 2014, p. 515, che ritiene non “riconoscibile un trust interno regolato dalla Legge di Jersey il cui unico scopo sia quello di realizzare l’effetto patrimoniale segregativo connesso al trust, elevandolo al rango di causa, e che non enunci alcun programma negoziale meritevole di tutela avendo il disponente - che è anche il beneficiario principale del trust (ma non esclusivo, ndr) - inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio”.

generale dell’art. 2645-ter c.c., anche quella del trust interno autodestinato⁶⁴.

E, in effetti, nella giurisprudenza riferibile a quest’ultimo istituto, si annovera quella pronuncia – trattasi della già richiamata sentenza del Tribunale di Bergamo, del 4 novembre 2015⁶⁵ – che, seppur *incidenter tantum*, ha ritenuto nullo un trust disposto nell’interesse dei disponenti (nell’occasione si trattava di più persone) proprio in ragione di uno degli argomenti appena esposti, ossia il difetto di altruità dell’interesse perseguito col negozio.

8. Sull’ammissibilità dell’autodestinazione in generale e su quella del trust con riserva di *electio* in particolare.

Gli argomenti suesposti non sembrano, però, insuperabili.

Non è convincente, anzitutto, intravedere nell’altruità dell’interesse un sottaciuto elemento costitutivo delle destinazioni patrimoniali atipiche, trust compreso, ricavabile dall’inciso dell’art. 2645-ter c.c. che contempla la legittimazione diffusa ad esigere la realizzazione del vincolo.

In primo luogo, perché tale (porzione di) norma nulla aggiunge e nulla toglie al fatto che il conferente possa essere o meno beneficiario, in quanto va letta in ottica rimediabile, trattandosi di norma concernente la c.d. *azione di attuazione della destinazione*⁶⁶: sicché, più che individuare l’ambito soggettivo dell’interesse sotteso al negozio, essa è volta ad assicurare una tutela diretta a chi sia pregiudicato

⁶⁴ Concorde con l’estensione al trust interno del dibattito sorto in tema di autodestinazione ex art. 2645-ter c.c. S. BARTOLI, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno*, op. cit., pp. 8-9; ID., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., p. 231, seppur, in definitiva, si schiera a favore dell’autodestinazione (cfr. *infra*). Contra C. ROMANO, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645 ter c.c., op. cit.*, par. 3, il quale assume l’irrelevanza della previsione codicistica nel contesto del trust interno poiché, con riferimento ad uno specifico caso in cui una signora era ricorsa ad un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., afferma che: “l’estrema complessità del tema dell’autodestinazione avrebbe potuto indurre la testatrice ad optare per la costituzione di un trust testamentario, atteso che la dottrina ammette l’ipotesi che il disponente sia unico beneficiario, a patto che non ricorra un’ipotesi di simulazione”.

⁶⁵ Cit. *supra* nota 18.

⁶⁶ Anche secondo M. CEOLIN, *Il punto sull’art. 2645 ter a cinque anni dalla sua introduzione*, in *NGCC*, 2011, II, p. 368, l’azione prevista dall’inciso è disposta a tutela dell’attuazione della destinazione.

dall'inadempimento della gestione destinataria, come ad esempio un creditore del beneficiario⁶⁷.

Per altro verso, la tesi dell'altruità dell'interesse non convince perché appare contraddittorio che un elemento costitutivo del negozio dipenda da un soggetto che non è parte dello stesso, ossia dal beneficiario: si pensi, nei medesimi termini, al contratto ex art. 1411 c.c., in cui essenziale è l'interesse dello stipulante, non certo quello del terzo⁶⁸.

Non può tacersi, infine, il fatto che l'art. 2645-ter c.c. riferisca a soggetti indefiniti l'interesse alla cui realizzazione è preposto il negozio⁶⁹, dai quali pertanto non si comprende perché dovrebbe rimanere escluso il destinante⁷⁰: col che la disposizione, nel suo complesso, sembra piuttosto consentire, anziché rifiutare, l'eventualità che il conferente sia uno dei possibili soggetti nel cui interesse è disposta la destinazione.

Deve negarsi, pertanto, che l'altruità dell'interesse rappresenti un elemento strutturale della fattispecie e quindi, in definitiva, che l'art. 2645-ter c.c. rappresenti un concreto ostacolo all'autodesignazione, ancorché realizzata col trust interno.

Resta l'argomento della *unipersonalità* del rapporto di gestione, in caso di autodesignazione.

Il rilievo è assai plausibile e suscettibile di impiego estensivo.

Che si tratti di atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ovvero di trust interno, infatti, appare pienamente condivisibile – addirittura “*ovvia*” secondo

parte della dottrina⁷¹ – l'invalidità di quel negozio destinatorio istituito da un soggetto che assuma (anche) il ruolo di gestore (o trustee) e pure quello di beneficiario.

In tali casi, le lamentate incongruenze sono evidenti: il medesimo soggetto diviene davvero debitore (in qualità di gestore o trustee) e creditore (in qualità di beneficiario) di sé stesso.

Tuttavia, pur nella sua correttezza, il rilievo non è decisivo.

Come innanzi osservato, invero, la posizione in esame muove dall'idea che, nel contesto dell'art. 2645-ter c.c., conferente e gestore siano (*rectius*, debbano essere) la medesima persona, sicché – ove costui assuma anche il ruolo di beneficiario – interviene quell'invalidante unipersonalità del rapporto destinante/gestore-beneficiario.

Tuttavia, e qui sta la precisazione da rendere, le fattispecie destinatorie non sono sempre caratterizzate dalla coincidenza soggettiva tra destinante ed attuatore del vincolo.

A cominciare dal trust interno, ne è certamente possibile l'istituzione nella struttura c.d. eterodichiarata o eterodiretta, cioè con trasferimento dei beni ad un terzo, segregazione nel patrimonio di costui ed affidamento a questi dell'ufficio di trustee⁷². Ed anche nel contesto dell'art. 2645-ter c.c., buona parte della dottrina assume la possibilità di istituire una destinazione con gestore terzo, rispetto al conferente⁷³.

In queste ipotesi eterodirette, allora, cade il presupposto della critica in esame: l'alterità soggettiva del gestore del vincolo esclude, infatti, la censurata monosoggettività del rapporto, qualora il destinante si nomini beneficiario.

Non rimane che valutare, allora, l'ultimo rilievo della opinione contraria, cioè il presunto difetto di causa che si avrebbe in ipotesi di autodesignazione.

⁶⁷ Concorde S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., p. 231 secondo cui: “anche nel caso in cui beneficiario fosse lo stesso disponente ben potrebbero individuarsi soggetti diversi da costui ed interessati, in virtù di una loro relazione personale e/o economica con il medesimo, ad agire per la realizzazione della destinazione (si pensi ad uno stretto congiunto)”.

⁶⁸ “D'altronde” nota U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.*, in Riv. Not., 2007, par. 5, “il beneficiario, in quanto mero destinatario di un vantaggio meramente economico non può, quasi per definizione, essere portatore di interessi (anche soltanto ipotizzabili come) immeritevoli di protezione”.

⁶⁹ La norma dispone, invero, che il negozio miri alla “realizzazione di interessi ... riferibili ad altri enti o persone fisiche”, così annullando la (presunta) portata precettiva dell'indicazione ai disabili ed alla pubblica amministrazione. In questo senso: M. CEOLIN, op. ult. cit., p. 374 ed ivi nota 146; G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, op. cit., p. 13; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in AA.VV., *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 77; S. D'Agostino, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in Riv. Not., 2007, p. 1527; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.*, op. cit., p. 1087; Id., *Destinazione patrimoniale e autonomia negoziale*, Padova, 2010, p. 56.

⁷⁰ Cfr. S. D'AGOSTINO, op. loc. ult. cit.

⁷¹ Cfr. ex multis S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., p. 227, di cui è il virgolettato nel testo; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e Impr.*, pp. 1717 ss. spec. p. 1741; C. ROMANO, op. loc. ult. cit.; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter, op. cit.*, p. 368 ed ivi nota 91.

⁷² Anzi, rispetto al caso dell'atto di destinazione, nel contesto del trust interno i termini della questione sono invertiti: non si dubita della legittimità di un trust amministrato da un trustee terzo, mentre si discute rispetto al trust amministrato dallo stesso disponente (c.d. autodichiarato). Compie una *summa* delle opinioni intervenute sul tema, da ultimo, S. BARTOLI, *Trust, negozi di destinazione e legge fallimentare*, op. cit., p. 4-5.

⁷³ Così M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter, op. cit.*, p. 368, secondo il quale nella previsione dell'azione riconosciuta in capo al conferente v'è il fondamento positivo alla c.d. destinazione dinamica, quella in cui c'è un trasferimento strumentale del bene a un terzo attuatore, contro cui, per l'appunto, anche il conferente potrà agire.



Rispetto ad esso, anzitutto, giova sottolineare, ancora una volta, la portata generale: qualunque negozio autodesinato, in effetti, sembrerebbe apportare al destinante, già proprietario dei beni conferiti, nulla più dell'effetto di segregazione, poiché su quegli stessi beni costui già esercita i diritti dominicali. Di ogni fattispecie destinataria rivolta in favore del destinante potrebbe professarsi, perciò, l'invalidità a causa di un'immeritevole coincidenza tra funzione negoziale e mero intento segregativo.

Tuttavia, a mio avviso, anche questo rilievo merita di essere delimitato.

La critica esposta risulta condivisibile, infatti, nelle sole ipotesi in cui il vincolo di destinazione sia programmato per realizzare una mera attribuzione patrimoniale, di qualsiasi natura essa sia, dal disponente al beneficiario.

Si pensi ad un trust interno il cui programma destinatorio, da realizzare ad opera del trustee, consista, dapprima, nel concedere al beneficiario il godimento del *trust fund* e, poi, nel trasferirgli la titolarità di detti beni al termine del negozio: ove vi sia coincidenza soggettiva tra beneficiario e disponente già proprietario degli *assets* conferiti, il negozio apporta a costui nulla più della segregazione patrimoniale; sicché un simile trust autodesinato dovrebbe, a buon ragione, esser ritenuto invalido⁷⁴.

Tuttavia, il giudizio può essere diverso laddove il vincolo di destinazione sia sorretto da un programma destinatorio che, grazie al contenuto concreto dell'incarico attribuito al trustee, si articola in un complesso di operazioni gestorie, che si protraggono nel tempo e rispetto alle quali il trustee sia tenuto a apportare la propria competenza amministrativa.

In questo caso, l'elemento aggiuntivo, rilevante ai fini del giudizio di validità del negozio, consisterebbe nell'attività gestoria che il trustee viene chiamato a svolgere, mentre la segregazione rappresenterebbe solo il mezzo attraverso il quale costui realizza l'incarico affidatogli (e non, dunque, lo scopo del negozio).

Si pensi al trust istituito da un soggetto incapace⁷⁵ oppure a quello della persona in procinto di

emigrare da un certo paese⁷⁶ o, ancora, ai casi del *voting trust*⁷⁷ o del *blind trust*⁷⁸: sono ipotesi negoziali pensate per *consentire* al disponente il conseguimento di una gestione professionale e fiduciarmente orientata dei beni conferiti, nelle quali è addirittura "connaturale" alla funzione del negozio che il vincolo sia disposto in favore del disponente o che, comunque, costui rientri in possesso dei beni con l'esaurimento dell'ufficio del trustee: nel primo senso opera il trust disposto dall'incapace o dall'emigrante in proprio favore, nel secondo gli altri casi suddetti, nei quali, a seguito dell'intervenuto esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci o nell'ipotesi di cessazione della situazione d'incompatibilità, è ordinariamente previsto che il *trust fund* sia "restituito" al disponente.

Certo la liceità e meritevolezza del programma gestorio sottostante a queste e a consimili ipotesi

*nazione di cui all'art. 2645-ter la norma indica tra i beneficiari le persone con disabilità, ma non disciplina la fattispecie dell'autodesinazione caso in cui in cui il disponente e il beneficiario coincidono mentre il gestore è (recte: deve essere) un soggetto diverso. Se però, come riteniamo, si ammette (e la legge 112/16 indubbiamente consente di ammetterlo) che nei negozi di destinazione (dunque anche nel trust, ndr) il disponente possa essere beneficiario, ecco che tali negozi, funzionalizzati alla cura e alla protezione di tale soggetto, possono rispondere a un interesse meritevole di tutela." Conf. anche S. Bartoli - D. Muritano, *Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trust interni*, op. cit., p. 168; S. Bartoli, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., pp. 233-234.*

⁷⁴ Questa configurazione trova il proprio antecedente nei trust istituiti dai condottieri in partenza per una guerra, che trasferivano i propri beni ad una persona di fiducia affinché ne disponesse come richiesto, durante la loro assenza. Ne parla V. BANCONE, *Il trust*, op. cit., p. 22 ed ivi nota 20.

⁷⁷ Anche S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, op. cit., p. 231-232 ravvede nel trust istituito a protezione di un sindacato di blocco una valida ipotesi di autodesinazione poiché la separazione patrimoniale costituisce non il fine, bensì il mezzo, per realizzare l'interesse (lecito) del disponente. Sul "*voting trust*", quale negozio ampiamente utilizzato in luogo o a rafforzamento dei comuni patti parasociali, in ragione della migliore coercibilità delle obbligazioni dei paciscenti e dell'insensibilità delle vicende personali del singolo socio rispetto alle quote interessate dal patto, cfr. L. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2009, p. 303-307; M. GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, p. 160 ed ivi nota 13; M. LUPOI, *Trusts*, op. cit., 2001, pp. 705-711; ID., *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., p. 368; V. BANCONE, *Il trust*, op. cit., p. 288-292; R. LENER, *Intervento in assemblea e voto del trustee*, in *T&AF*, 2002, pp. 510 ss..

⁷⁸ Sono detti *blind trust* quei negozi cui ricorrono, nella maggior parte dei casi, soggetti investiti di cariche politiche che determinano una situazione di incompatibilità coi beni di cui sono proprietari: costoro, pertanto, conferiscono il proprio patrimonio in un trust, della cui amministrazione il trustee è tenuto a non rivelare alcuna informazione ed al termine del quale il *trust fund* "torna" agli stessi disponenti. Cfr. in tema M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, op. cit., p. 47.

⁷⁴ Senza considerare che una simile ipotesi potrebbe addirittura essere tacciata di simulazione soggettiva potendosi nella stessa intravedere una interposizione personale nella titolarità dei beni conferiti, poiché il trustee sembrerebbe seguire pedissequamente le istruzioni del disponente (cfr. S. BARTOLI, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno*, nota a *Trib. Bologna*, 11 maggio 2009, in *Corr. Mer.*, 2009, pp. 8-9).

⁷⁵ Sul "delicato" tema della autodesinazione da parte dell'incapace cfr. l'esplicito studio del Consiglio Nazionale del Notariato, *La legge 112/16 sul dopo di noi: impressioni, proposte*, Studio n. 3-2017/C, *Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15/03/2017*, p. 19: "con riguardo all'atto di desti-





dovrà essere valutata in concreto, caso per caso⁷⁹; tuttavia, ove manchi l'intento meramente segregativo e - parallelamente - emerga l'interesse ad una gestione fiduciaria dei beni conferiti, non ravvedo un necessario *deficit* causale nella circostanza che il trustee eserciti il proprio incarico a favore del disponente ed eventualmente, concluso il proprio incarico, gli (ri)trasferisca il *trust fund*, possibilmente anche mutato, arricchito o diminuito.

Aldilà di semplicistiche *reductio ad unitatem*⁸⁰, perciò, ove una valutazione “*del singolo regolamento d'interessi attuato*”⁸¹ e dunque dello “*scopo*”⁸² del negozio, permetta di ravvedere una funzione negoziale che, in concreto, risulti lecita e meritevole di tutela⁸³, poiché si pone al di là del mero intento di

conseguire l'effetto segregativo sui beni conferiti⁸⁴, un trust interno disposto in favore dello stesso disponente – e, di conseguenza, l'attiguo caso del trust istituito con riserva di *electio* – potrà superare il vaglio di validità⁸⁵. Ma si tratterà, appunto, di un giudizio caso per caso⁸⁶.

⁷⁹ Cfr. R. LENZI, *La responsabilità civile del notaio - responsabilità del notaio nelle operazioni difensive del patrimonio*, in *Giur. It.*, 2017, 11, pp. 2523 ss., par. 3: “*È quindi sul concreto atteggiarsi del singolo atto di destinazione che si misura la meritevolezza*”.

⁸⁰ Sulla inopportunità, nel mutato contesto ordinamentale, di affrontare i problemi mediante il metodo della *reductio ad unitatem* cfr. G. VETTORI, *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, *Riv. Dir. Civ.*, 2017, p. 666, che, in termini chiari, parla di “*tramonto della riduzione ad unità*” e della “*scoperta delle diversità*”.

⁸¹ Cfr. Cass. 9 maggio 2014 n. 10105, *cit.*.

⁸² Così G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *T&AF*, 2000, p. 169: “*il controllo su questi atti di autonomia – sia il negozio istitutivo del trust sia gli atti dispositivi – avviene sulla base della verifica di possibilità e liceità dello scopo del trust*”. Concorde S. MEUCCI, *La destinazione dei beni tra atto e rimedi*, *op. cit.*, p. 133.

⁸³ Il giudizio di meritevolezza, nel corso del tempo, ha subito profonde modificazioni, sia a livello contenutistico che di ambito applicativo, delle quali non è possibile mettere conto in questa sede. Si può sommariamente ricordare che nell'originaria impostazione codicistica, debitrice delle dottrine di Emilio Betti, esso esprimeva l'esigenza - riferibile ad uno regime totalitario - di verificare che l'atto pattizio perseguisse “*funzioni socialmente utili*” (così la *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942*, Roma, 1943, p. 132, par. 632). Il nuovo assetto dei rapporti privati, delineato dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario, rese però necessario un mutamento di significato. Per lungo tempo - e, secondo alcuni, ancora oggi - il controllo di meritevolezza è stata assimilato, perciò, a quello di liceità, previsto dall'art. 1343 c.c.; tuttavia, negli ultimi anni, specie in giurisprudenza, si registrano tendenze nella direzione di marcare uno spazio operativo autonomo al giudizio in esame (significativa la posizione assunta da Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, n. 10509 in *Foro it.* 2017, 6, 1919 con nota di PALMIERI e PARDOLESI, in tema di clausole c.d. *claims made*, secondo la quale “*La “meritevolezza” di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa [...] e deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito*”. Ciò, per quanto qui interessa, rende nuovamente attuale, seppur non affrontabile in questa sede, l'annoso dibattito se il trust - così come l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* - debba limitarsi a realizzare interessi leciti oppure (anche) “*meritevoli di tutela*”, una volta stabilito - peraltro - cosa si intenda con tale locuzione. Per un quadro di sintesi del giudizio di meritevolezza nell'area contrattuale, si vedano G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, *op. cit.*, p. 252-260; A. GAROFALO, *La cau-*

sa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio, in *Riv. Dir. Civ.*, 2012, II, pp. 572 ss. Per l'esame della analoga tematica in materia di trust e atto di destinazione si veda S. Bartoli, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, *op. cit.*, pp. 160 ss. e 429 ss.).

⁸⁴ Del resto, come detto *supra* in nota 2, la dottrina e la Corte di Cassazione insegnano come l'effetto segregativo, tipico del trust, rappresenti unicamente la funzione “*astratta*” del negozio. Cfr. G. De Nova, *op. loc. ult. cit.* e Cass. 9 maggio 2014 n. 10105, *cit.*.

⁸⁵ Perciò, consigliano L.F. RISSO - D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de l'Aja. Ruolo e responsabilità del Notaio*, in S. Bartoli - M. Graziadei - D. Muritano - L.F. RISSO, *I Trust interni e le loro clausole*, *op. cit.*, p. 63 “*che negli atti istitutivi di trust interno siano sempre esplicitate le ragioni per le quali si istituisce il trust e le finalità che con lo stesso si vogliono perseguire, in modo da renderne trasparenti gli obiettivi per una loro immediata verifica di meritevolezza e non contrarietà con norme imperative del nostro ordinamento.*”

⁸⁶ L'argomento è suscettibile di generalizzazione e, in effetti, buona parte della dottrina ammette la possibilità di un atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* autodesignato: cfr. M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vit. Not.*, p. 403; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, pp. 161 ss., par. 7 e 8; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. Not.*, 2007, pp. 1095 e 1100; G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, in AA.VV., *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, pp. 12-13; S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. Not.*, 2007, p. 1534; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter op. cit.*, pp. 368 e 377.